



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE  
SOCIALE**

**ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI**

*Dirigente Responsabile:* **Claudio Marinai**  
claudio.marinai@regione.toscana.it

---

**Oggetto: Prescrizioni con ricetta dematerializzata a carico del SSN di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope appartenenti alla Tabella Medicinali – Sezione A --All. III-bis di cui al DPR n. 309/90 s.m.i. (codice TDL).**

A Direzioni Generali Aziende Sanitarie  
Associazioni Sindacali Farmacie  
Ordini Provinciali Medici chirurghi e Odontoiatri  
Ordini Provinciali Farmacisti  
Loro PEC

A seguito di richiesta di chiarimenti, si richiamano gli adempimenti prescrittivi a carico dei medici prescrittori di medicinali di cui all'oggetto (art. 43, comma 2, DPR n. 309/90).

- la prescrizione dei medicinali indicati nella Tabella dei medicinali, sezione A, e riportati nell'Allegato III-bis al DPR n. 309/90 può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
- nella ricetta devono essere indicati:
  - a) cognome e nome dell'assistito;
  - b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
  - c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo;
  - d) la data e la firma del medico chirurgo da cui la ricetta è rilasciata;
  - e) il timbro personale del medico chirurgo da cui la ricetta è rilasciata.

Ai fini della dispensazione dei farmaci in regime di Servizio Sanitario Nazionale (farmaceutica convenzionata), in luogo del ricettario ministeriale speciale in triplice copia previsto dall'art. 43, comma 1, del DPR n. 309/90, è consentita la prescrizione dei medicinali previsti dall'Allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (rosso) (art. 43, comma 4-bis, DPR 309/90) ed anche in modalità dematerializzata (DM 02/11/2011), come indicato nella Nota congiunta del Ministero Economia e Finanze e del Ministero della Sanità prot. n. 5351 del 14-05-2020, purché la ricetta dematerializzata sia completa dei formalismi obbligatori sopra descritti, del codice fiscale dell'assistito e della indicazione del codice "TDL" nel campo esenzione.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del farmacista (art. 45, DPR n. 309/90) ai fini della spedizione di ricette dematerializzate in regime SSN in Regione Toscana, si riassumono le operazioni da adottare:

- a) ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43 del DPR n. 309/90;
- b) prende in carico la ricetta sul sistema TS e provvede alla registrazione delle erogazioni effettuate;
- c) appone sul promemoria le fustelle dei farmaci consegnati annotando la data di spedizione in conformità alle erogazioni effettuate sul sistema TS;
- d) appone il timbro della farmacia;

- e) annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente maggiorenne;
- f) effettua una fotocopia da conservare ai fini del discarico sul registro di entrata ed uscita sul quale annoterà i movimenti corrispondenti al NRE della prescrizione dematerializzata entro 48 ore dalla dispensazione;
- g) la copia del promemoria con i fustelli originali verrà inviata alla ASL ai fini della documentazione giustificativa per il rimborso a carico del SSN.

Il farmacista dispensa i medicinali nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta e qualora il quantitativo prescritto, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni e l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio, il farmacista spedisce comunque la ricetta e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, dandone comunicazione al medico prescrittore (art. 45, comma 3-bis, DPR n. 309/90).

Si ricorda inoltre che il mancato rispetto delle disposizioni previste nell'art. 45 del DPR n. 309/90 rende la prescrizione non spedibile a carico del SSN e passibile della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo articolato.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile  
Dr. Claudio Marinai